Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 6 agosto 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganai le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nella legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 896, concernente lo stanziamento di un contributo annuo a favore della Reale Accademia di San Luca in Roma, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio 1940-XVIII, n. 173, all'art. 2, ove è detto: « La somma sarà iscritta in aumento allo stanziamento del capitolo *155* (assegni alle Accademie e ai Corpi scientifici e letterari)... » ecc., devesi leggere: « La somma sarà iscritta in aumento allo stanziamento del capitolo *115* (assegni alle Accademie e ai Corpi scientifici e letterari)... » ecc.

SOMMARIO

Ministero dell'Africa Italiana: Ricompense al valor militare. Pag. 2954

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 giugno 1940-XVIII, n. 1010.
Aggiornamenti alle vigenti disposizioni sull'ordinamento del Comando del Corpo di Stato Maggiore . . . . . . Pag. 2955

LEGGE 14 giugno 1940-XVIII, n. 1011.
Aggiornamento al decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494, concernente l'avanzamento a scelta dei sottufficiali dei carabinieri Reali . . . . Pag. 2955

LEGGE 14 giugno 1940-XVIII, n. 1012.
Stato giuridico dei carabinieri aggiunti delle Isole italiane dell'Egeo . . . . Pag. 2955

LEGGE 14 giugno 1940-XVIII, n. 1013.
Assistenza religiosa ai militari della Guardia Reale albanese. Pag. 2956

LEGGE 14 giugno 1940-XVIII, n. 1014.
Obbligatorietà della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento . . . . Pag. 2956

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 1015.
Agevolazioni doganali alle industrie minerarie dell'Albania. Pag. 2957

REGIO DECRETO 16 maggio 1940-XVIII, n. 1016.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Pietro in Vinculis, in Salerno . . . . Pag. 2958

REGIO DECRETO 16 maggio 1940-XVIII, n. 1017.
Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite delle Cinque Piaghe e del Carmelo, in Sortino (Siracusa) . . . . Pag. 2958

REGIO DECRETO 30 maggio 1940-XVIII, n. 1018.
Autorizzazione alla Regia università di Cagliari ad accettare una donazione . . . . Pag. 2958

REGIO DECRETO 30 maggio 1940-XVIII, n. 1019.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio di Ischia . . . . Pag. 2958

REGIO DECRETO 30 maggio 1940-XVIII, n. 1020.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo classico pareggiato di Giovinazzo . . . . Pag. 2958

REGIO DECRETO 30 maggio 1940-XVIII, n. 1021.
Destinazione dell'attività della « Fondazione lancieri di Milano » a favore del Reggimento lancieri Milano (Scuola centrale truppe celeri) con sede a Civitavecchia . . . . . Pag. 2958

REGIO DECRETO 3 giugno 1940-XVIII, n. 1022.
Autorizzazione al Regio politecnico di Torino ad accettare una donazione . . . . Pag. 2958

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 1023.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta Compagnia della Misericordia, in Narni (Terni) . . . . Pag. 2958

REGIO DECRETO 29 giugno 1940-XVIII.
Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite Pag. 2958

REGIO DECRETO 29 giugno 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Chiarella » nel bacino del Volturno. Pag. 2960

REGIO DECRETO 29 giugno 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Cannucciara » nel bacino del Volturno . . . . Pag. 2961

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1940-XVIII.
Determinazione dei prezzi minimi garentiti per lo zolfo di produzione nazionale per l'esercizio 1940-41 . . . . Pag. 2961

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1940-XVIII.
Attivazione del nuovo catasto per i Comuni del Distretto delle imposte dirette di Atri (Teramo) . . . . . . Pag. 2962

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima, in liquidazione, Dunlop, in Roma e nomina del sequestratario. Pag. 2962

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Rappresentanza italiana della Compagnia francese di assicurazioni vita « Le Phenix » in Roma e nomina del sequestratario . . . . Pag. 2962

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Miniere Cave di Predil in Roma e nomina del sequestratario . Pag. 2962

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Rappresentanza italiana della Compagnia francese di assicurazione « Du Phenix » in Roma e nomina del sequestratario . . . . Pag. 2963

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Marrucelli & C. di Firenze e nomina del sequestratario . . Pag. 2963

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società marmifera Henraux in Apuania e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 2963

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1940-XVIII.
Riconoscimento della notevole importanza industriale del comune di Conegliano in provincia di Treviso . . . Pag. 2963

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società Fabbrica Italiana Tubi con sede in Milano e nomina del sequestratario . Pag. 2964

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della ditta Luigi Scarazzini con sede in Apuania e nomina del sequestratario . . . Pag. 2964

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della ditta Denham Carlo Tommaso con sede in Apuania e nomina del sequestratario. Pag. 2964

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Benzina Petroleum con sede in Trieste e nomina del sequestratario. Pag. 2964

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1940-XVIII.
Costituzione del Comitato di direzione delle Lotterie nazionali . . . . Pag. 2965

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1940-XVIII.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, mediante incorporazione della « Banca popolare cooperativa di Atina » nel « Banco di Napoli » . . . . Pag. 2965

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1940-XVIII.
Nomina del dott. Gaetano Giorgioni a vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Ravenna . . . . Pag. 2966

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1940-XVIII.
Autorizzazione alla Società Mutua Assicurazioni Enti Cooperativi Italiani, in Milano, all'esercizio dell'assicurazione e riassicurazione dei battelli da pesca . . . . Pag. 2966

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Ministero delle corporazioni: Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione di generi di consumo . . . . . Pag. 2966

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 2966
Ministero dell'interno: Cambiamenti di cognome . . Pag. 2966
Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per l'irrigazione colle acque del torrente « Pisciato » in provincia di Reggio Calabria . . . . Pag. 2967
Scioglimento dell'ordinaria amministrazione del Consorzio irriguo di Castiglione a Casauria e nomina del Commissario straordinario . . . . Pag. 2967
Approvazione dello statuto dei Consorzi di bonifica riuniti di Mestre . . . . Pag. 2967
Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Felitto (Salerno). Pag. 2967

CONCORSI

Regia prefettura di Trieste: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . Pag. 2967
Regia prefettura di Ragusa: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . Pag. 2968
Regia prefettura di Potenza: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . Pag. 2968

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 183 DEL 6 AGOSTO 1940-XVIII:

Ministero della guerra: Ricompense al valor militare.
(592 - 1521)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 25 gennaio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 17 aprile 1940-XVIII, registro 3 Africa Italiana, foglio 323.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ORO

Alonzo Antonio di Domenico e di Boschi Ahita, nato a Rio Marina (Livorno) il 21 gennaio 1910, 1° capo squadra del XXXIV battaglione coloniale (*alla memoria*).

Capparelli Francesco fu Angelo e fu Salerno Giuseppina, nato ad Acqua Formosa (Cosenza) il 5 gennaio 1894, 1° centurione del 1 gruppo CC. NN. d'Eritrea (*alla memoria*). In commutazione della medaglia d'argento al valore militare concessa con R. decreto 3 aprile 1937 registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1937, registro n. 19, foglio 173.

Iesi Bruno fu Enea e di Sornaga Letizia, nato a Udine l'11 gennaio 1916, sottotenente di complemento della banda autonoma cavalieri dell'Amara

Mastandrea Mario di Giovanni, sottotenente dell'XI battaglione arabo somalo (*alla memoria*).

MEDAGLIA D'ARGENTO

Barni Senatore Ferruccio fu Enrico e fu Longo Angelina, nato a Caldiero (Verona) il 3 marzo 1887, 1° capitano di complemento del XXIII battaglione coloniale (*alla memoria*).

Cataldo Antonino fu Benedetto e di Troia Anna, nato a Capaci (Palermo) il 18 maggio 1912, sottotenente di complemento del II battaglione coloniale (*alla memoria*).

Colucci Araldo di Archimede e di Casadei Anita, nato a Forlì il 10 aprile 1909, tenente del XXXVI battaglione coloniale (*alla memoria*).

Da Pozzo Giovanni fu Elia e fu Penigutti Matilde, nato a Codroipo (Udine) il 1° maggio 1894, capitano di complemento del XXXVI battaglione coloniale (*alla memoria*).

Di Francia Domenico fu Nicola e di Cesarelli Matilde, nato a Valencia (Catanzaro) il 26 maggio 1893, capitano di complemento del VI battaglione arabo somalo (*alla memoria*).

Fabris Roberto fu Giulio e fu Pelizzoni Angelina, nato a Vicenza il 6 ottobre 1897, capitano di complemento del XXXVI battaglione coloniale (*alla memoria*).

Farotti Amedeo di Giulio e fu Lupaccini Perpetua, nato a Orte (Viterbo) il 31 maggio 1894, 1° capitano in s.p.e. del XXIII battaglione coloniale (*alla memoria*).

Fiorentino Luigi di Salvatore e di Chiarusso Giuseppina, nato a Calascibetta (Enna), tenente in s.p.e. del XXX battaglione coloniale (*alla memoria*).

Giondoni Roberto fu Romeo e di Adducci Flora, nato a Soriano nel Cimino (Viterbo) il 12 giugno 1911, sottotenente di complemento del XLII battaglione coloniale (*alla memoria*).

Marzano Mario di Sante e di Macchioni Maria, nato a Filottrano (Ancona) il 13 agosto 1911, tenente in s.p.e. del VI battaglione arabo somalo (*alla memoria*).

Masi Edgardo di Alberto e di Michelotti Adelaide, nato a Firenze il 4 aprile 1911, capo manipolo in s.p.e. della 192ª legione CC. NN. (*alla memoria*).

Sberna Lorenzo di Sebastiano e di Gambini Elisa, nato a Firenze l'11 novembre 1909, sottotenente di complemento del XXXVI battaglione coloniale (*alla memoria*).

Serafini Washington di Guidobaldo, nato a Pesaro, sottotenente di complemento della 2ª banda regolare Uollega.

Zaccarini Fausto, sottotenente di complemento del X gruppo squadroni Amara (*alla memoria*).

MEDAGLIA DI BRONZO

Antonelli Antonio fu Giuseppe e di Colonnelli Giuseppina, nato a Matelica (Macerata) il 24 febbraio 1911, sergente maggiore del XXXVI battaglione coloniale (*alla memoria*).

Iesi Bruno fu Enea e di Sornaga Letizia, nato a Udine l'11 gennaio 1916, sottotenente di complemento della banda autonoma cavalieri dell'Amara.

(2623)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 giugno 1940-XVIII, n. 1010.

Aggiornamenti alle vigenti disposizioni sull'ordinamento del Comando del Corpo di Stato Maggiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 6 febbraio 1927-V, n. 69, convertito nella legge 24 dicembre 1928-VII, n. 3088, è sostituito dal seguente:

« La carica di Capo di Stato Maggiore dell'esercito può essere ricoperta da un ufficiale generale del Regio esercito scelto tra i Marescialli d'Italia, i generali d'armata (o generali comandanti designati d'armata), i generali di corpo d'armata e i generali di divisione ».

Art. 2.

Il Comando del Corpo di Stato Maggiore è retto dal Capo di Stato Maggiore del Regio esercito, che è coadiuvato:

a) da un sottocapo di Stato Maggiore del Regio esercito (comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore);
da due generali capi reparto;
da un generale addetto;

b) da un sottocapo di Stato Maggiore per la difesa territoriale;
da un generale addetto allo Stato Maggiore per la difesa territoriale.

Le particolari attribuzioni del sottocapo di Stato Maggiore del Regio esercito (comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore) sono stabilite con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, sentito il Capo di Stato Maggiore del Regio esercito.

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, quale risulta sostituito dall'art. 2 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1883, è sostituito dal seguente:

« Detta Commissione è costituita dal Capo di Stato Maggiore del Regio esercito, dal sottocapo di Stato Maggiore del Regio esercito e dai generali capi reparto del Comando del Corpo di Stato Maggiore.

« Presidente della Commissione stessa è il Capo di Stato Maggiore del Regio esercito o in sua vece il sottocapo di Stato Maggiore del Regio esercito ».

Art. 4.

La presente legge ha effetto con decorrenza dal 3 novembre 1939-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 14 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 14 giugno 1940-XVIII, n. 1011.

Aggiornamento al decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494, concernente l'avanzamento a scelta dei sottufficiali dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494, è sostituito dal seguente:

« Per poter concorrere all'avanzamento a scelta i sottufficiali debbono essere compresi nel primo terzo del ruolo dei rispettivi gradi ed avere una permanenza nel grado non inferiore alla metà di quella stabilita dal precedente articolo 2 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 14 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 14 giugno 1940-XVIII, n. 1012.

Stato giuridico dei carabinieri aggiunti delle Isole italiane dell'Egeo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Lo stato giuridico dei carabinieri aggiunti delle Isole italiane dell'Egeo non subisce modificazioni per effetto della concessione della cittadinanza italiana.

Art. 2.

Il Governatore delle Isole italiane dell'Egeo, dal quale i predetti carabinieri esclusivamente dipendono, può apportare al loro speciale regolamento le modifiche ed aggiunte necessarie per metterlo in armonia con la concessione della cittadinanza italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 14 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 14 giugno 1940-XVIII, n. 1013.
Assistenza religiosa ai militari della Guardia Reale albanese.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a quando non sarà provveduto in modo organico, l'assistenza religiosa ai militari della Guardia Reale albanese in Roma sarà curata da due sacerdoti di religione diversa da quella cattolica, apostolica, romana, da assumere alle condizioni che verranno stabilite con apposita convenzione, da approvarsi dal Ministro per la guerra di concerto con quello per le finanze.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 14 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 14 giugno 1940-XVIII, n. 1014.
Obbligatorietà della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli arruolati nel Regio esercito, che, alla data in cui dovrebbero presentarsi alle armi per compiere la ferma di leva, siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati nell'articolo seguente ed abbiano tutti gli altri requisiti prescritti, sono obbligati a frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, purchè non ascritti alle soppresse ferme minori o non ammessi all'eventuale congedo anticipato.

Gli arruolati ascritti alle soppresse ferme minori o ammessi all'eventuale congedo anticipato, che vogliano frequentare i detti corsi, debbono rinunciare ad ogni beneficio di ferma.

Art. 2.

I titoli di studio che fanno obbligo della frequenza dei corsi sono i seguenti:

1) laurea o diploma universitario;
2) maturità classica;
3) maturità scientifica;
4) diploma di un istituto tecnico superiore di qualunque specializzazione;
5) diploma di abilitazione magistrale.

Qualora il numero dei giovani che ne risultino in possesso sia superiore al fabbisogno degli ufficiali di complemento da reclutare annualmente, il Ministero della guerra potrà limitare l'ammissione ai corsi. In tal caso l'ordine delle ammissioni sarà determinato dai titoli di studio secondo l'ordine di precedenza come sopra stabilito.

Art. 3.

Gli arruolati nel Regio esercito, che, alla data in cui dovrebbero presentarsi alle armi per compiere la ferma di leva, siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati nell'articolo che segue, possono, a domanda, e nei limiti del fabbisogno degli ufficiali di complemento da reclutare annualmente, essere ammessi ai corsi, semprechè non ascritti alle soppresse ferme minori o non ammessi all'eventuale congedo anticipato, salvo che rinunzino ai relativi benefici di ferma.

Art. 4.

I titoli di studio che dànno facoltà di ammissione ai corsi sono i seguenti:

1) diploma di maturità artistica;
2) iscrizione alle Accademie di belle arti, ottenuta mediante gli esami di ammissione previsti dal R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123, e dal R. decreto 29 giugno 1924-II, n. 1239;
3) diploma di composizione di un conservatorio musicale;
4) diploma di un Regio istituto d'arti;
5) titolo di studio universitario estero o titolo di studio estero, che dà adito ad una facoltà universitaria nello Stato estero in cui è conseguito.

E' però in facoltà del Ministero della guerra, ove le esigenze del servizio, lo richiedano, di ammettere, di autorità, ai corsi e investire poi del grado di ufficiale coloro che si trovino in possesso di uno dei titoli suddetti.

E' fatta pure facoltà al Ministero della guerra, in caso di mobilitazione, di conferire il grado di ufficiale, nei modi da stabilirsi dal regolamento da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze, a coloro che, muniti di uno dei titoli medesimi, abbiano già soddisfatto gli obblighi di leva.

Nelle ipotesi sopra indicate l'ordine delle ammissioni ai corsi e delle nomine ad ufficiale sarà determinato dai titoli di studio, secondo l'ordine di precedenza stabilito al primo comma del presente articolo.

Art. 5.

In sede di applicazione della presente legge il Ministero della guerra, nei casi in cui occorra, stabilirà l'ordine di precedenza fra i diversi titoli di studio che possono essere compresi nell'àmbito delle categorie contemplate in ciascun numero dei precedenti articoli 2 e 4.

Art. 6.

I giovani forniti dei necessari requisiti fisici e morali e di uno dei titoli di studio contemplati nei precedenti articoli 2 e 4, la cui classe di nascita non sia ancora stata chiamata

alle armi, possono nei limiti del fabbisogno degli ufficiali di complemento da reclutare annualmente, essere ammessi ai corsi allievi ufficiali di complemento, prima della chiamata stessa, purchè all'atto dell'ammissione si trovino ad aver compiuto il 17° anno di età ed assumano, nelle forme prescritte l'arruolamento volontario con rinunzia all'eventuale congedo anticipato, se non siano stati ancora arruolati, o dichiarino esplicitamente di rinunziare all'eventuale congedo anticipato, se siano già arruolati.

Art. 7.

I capi degli istituti italiani d'istruzione sono tenuti a segnalare alle autorità che saranno indicate nel regolamento, i giovani che hanno conseguito uno dei titoli di studio dai quali deriva l'obbligo o la facoltà di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, entro il termine di sessanta giorni dal conseguimento dei titoli stessi.

Coloro che conseguono i titoli di studio di cui sopra sono tenuti a fare denuncia non oltre il giorno in cui sono chiamati alla visita di leva (anche se non vengano riconosciuti abili) o entro sessanta giorni da quello in cui conseguono il titolo se l'ottengano dopo la chiamata alla visita di leva, qualunque sia la posizione in cui si trovino.

Art. 8.

Chiunque, essendo in possesso di titoli dai quali deriva l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, omette di denunciarli nel prescritto termine, è punito, se militare, col carcere militare, non superiore a tre mesi, e se estraneo all'esercito, con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

Art. 9.

Le disposizioni del precedente articolo hanno altresì applicazione quando si tratti di titoli che danno solo facoltà di ammissione ai corsi: ma le pene relative sono ridotte della metà.

Art. 10.

La durata dei corsi è stabilita dal Ministero della guerra.

Il servizio da prestarsi complessivamente come allievo ufficiale e come ufficiale di complemento di prima nomina non può essere superiore alla ferma di leva.

Art. 11.

Gli allievi ufficiali giudicati idonei al termine del corso, qualora rientrino nel numero corrispondente a quello del fabbisogno annuale, sono investiti senz'altro del grado di ufficiale.

Coloro invece i quali, per la sede che occupano nella graduatoria generale degli idonei, non rientrino in tale numero, possono essere inviati ai corpi per completare gli obblighi di servizio come sergenti qualora il Ministero della guerra lo ritenga necessario. In tal caso conseguono il grado di ufficiale con precedenza su tutti i sottufficiali e militari in congedo illimitato, aspiranti al grado medesimo, i quali non hanno compiuto un regolare corso allievi ufficiali di complemento.

Art. 12.

Nei concorsi per impieghi statali la qualifica di ufficiale di complemento sarà, a parità di merito, titolo di preferenza rispetto alla categoria di coloro che non la possiedono, tranne per quelli che non possono frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento perchè non idonei fisicamente, o perchè ascritti alle soppresse ferme minori, o perchè ammessi all'eventuale congedo anticipato, come pure per coloro che, pur essendo stati riconosciuti idonei al grado di ufficiale al termine del corso seguito, non abbiano potuto ottenerlo per non essere entrati nel numero degli ufficiali corrispondente al fabbisogno annuale.

Art. 13.

Gli ufficiali di complemento non possono in tempo di pace rinunciare al grado, nè possono essere dispensati da ogni eventuale servizio per rinunzia, se non dopo aver compiuto il cinquantacinquesimo anno di età.

Art. 14.

Sono abrogate le disposizioni del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, e quelle della legge 28 dicembre 1931-X, n. 1700.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 14 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 1015.

Agevolazioni doganali alle industrie minerarie dell'Albania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la durata di dieci anni dal giorno della entrata in vigore di questa legge è accordata la franchigia doganale per le macchine e loro parti, per i materiali metallici, per gli esplosivi da mina e relativi inneschi e capsule, introdotti in Albania per essere impiegati nella industria estrattiva dei minerali di ferro e del carbone fossile, in quanto non vi sia la possibilità, per le imprese concessionarie della ricerca e della coltivazione dei giacimenti, di rifornirsene nel territorio dell'Unione doganale.

Il riconoscimento di questa condizione è riservato al Ministero delle corporazioni ed al Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi, rispettivamente per il territorio italiano e per quello albanese dell'Unione doganale.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — CIANO — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 16 maggio 1940-XVIII, n. 1016.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Pietro in Vinculis, in Salerno.

N. 1016. R. decreto 16 maggio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, si è provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Pietro in Vinculis, in Salerno.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 16 maggio 1940-XVIII, n. 1017.

Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite delle Cinque Piaghe e del Carmelo, in Sortino (Siracusa).

N. 1017. R. decreto 16 maggio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, si è provveduto alla dichiarazione formale dei fini delle Confraternite delle Cinque Piaghe e del Carmelo, in Sortino (Siracusa).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 30 maggio 1940-XVIII, n. 1018.

Autorizzazione alla Regia università di Cagliari ad accettare una donazione.

N. 1018. R. decreto 30 maggio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Cagliari viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 60.000 nominali, in titoli di Rendita pubblica italiana 5 %, disposta in suo favore dalla signora Roffi Candida vedova Fenoglio a mezzo del suo mandatario speciale gr. uff. dott. Matteo Careddu, con atto pubblico in data 27 ottobre 1938-XVI, per l'istituzione di un premio d'incoraggiamento da intitolarsi al nome del prof. Ignazio Fenoglio.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 30 maggio 1940-XVIII, n. 1019.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio di Ischia.

N. 1019. R. decreto 30 maggio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio ginnasio di Ischia viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 30 maggio 1940-XVIII, n. 1020.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo classico pareggiato di Giovinazzo.

N. 1020. R. decreto 30 maggio 1940, col quale, sulla proposta, del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Liceo classico pareggiato di Giovinazzo viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 30 maggio 1940-XVIII, n. 1021.

Destinazione dell'attività della « Fondazione lancieri di Milano » a favore del Reggimento lancieri Milano (Scuola centrale truppe celeri) con sede a Civitavecchia.

N. 1021. R. decreto 30 maggio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per la guerra, l'attività della « Fondazione lancieri di Milano » viene destinata a favore del Reggimento lancieri Milano (Scuola centrale truppe celeri) con sede a Civitavecchia e viene approvato il nuovo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 3 giugno 1940-XVIII, n. 1022.

Autorizzazione al Regio politecnico di Torino ad accettare una donazione.

N. 1022. R. decreto 3 giugno 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio politecnico di Torino viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 50.000 nominali, in titoli di Rendita italiana 5 %, disposta in suo favore dal dott. ing. cav. Ettore Caretta con atto pubblico in data 5 aprile 1938-XVI, per l'istituzione di un premio d'incoraggiamento agli studi di meccanica applicata alle macchine, da intitolarsi al nome di Nino Caretta.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 1023.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta Compagnia della Misericordia, in Narni (Terni).

N. 1023. R. decreto 6 giugno 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, si è provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta Compagnia della Misericordia con sede in Narni (Terni).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 29 giugno 1940-XVIII.

Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motopeschereccio *Predappio* di stazza lorda tonn. 26,02, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, degli armatori Ricco Domenico & Giuseppe con sede a Barletta: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Colombo* di stazza lorda tonn. 25,13, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Recchi Giovanni con sede ad Ancona: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Cotardino* di stazza lorda tonn. 27,06, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Costanzo Mario con sede a Ortona a Mare: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Franco* di stazza lorda tonn. 25,25, inscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, dell'armatore Cardosi Ademaro con sede a Viareggio: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Fanum Fortunae* di stazza lorda tonnellate 34,23, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Giammattei Elio con sede a Fano: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Francesco Padre* di stazza lorda tonnellate 21,53, inscritto al Compartimento marittimo di Torre del Greco, degli armatori Bagno Domenico fu Giovanni, Formisano Carmela di Pasquale e Perna Ciro fu Aniello con sede a Resina: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Gorgona* di stazza lorda tonn. 55,55, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Benvenuti Gaetano con sede a Fano: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Giuseppe Padre* di stazza lorda tonnellate 22,09, inscritto al Compartimento marittimo di Torre del Greco, dell'armatore De Vito Donato fu Giuseppe con sede a Resina: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Glorioso S. Ciro* di stazza lorda tonnellate 24,69, inscritto al Compartimento marittimo di Torre del Greco, dell'armatore Riccone Luciano di Giuseppe con sede a Resina: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Gabbiano* di stazza lorda tonn. 24,34, inscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, degli armatori Lena Oreste Pecchioli Alessandro, Santella Rosmundo, Manfredi Ivan, Volpi Dante e Maggi Umberto con sede a Marina Carrara: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Guglielmo Pepe* di stazza lorda tonnellate 23,95, incritto al Compartimento marittimo di Molfetta, dell'armatore De Giglio Francesco di Vito con sede a Molfetta: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *SS. Immacolata* di stazza lorda tonnellate 34,62, inscritto al Compartimento marittimo di Roma, dell'armatore Faiola Augusto fu Ausonio con sede a Terracina: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *S. Leone Magno* di stazza lorda tonnellate 23,85, inscritto al Compartimento marittimo di Roma, dell'armatore Faiola Augusto fu Ausonio con sede a Terracina: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Sant'Umberto* di stazza lorda tonnellate 31,68, inscritto al Compartimento marittimo di Roma, degli armatori Perroni Umberto fu Andrea e Perroni Renato di Umberto con sede a Terracina: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Stocco* di stazza lorda tonn. 39,46, inscritto al Compartimento marittimo di Molfetta, dell'armatore Vitulano Michele fu Cosimo con sede a Taranto: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Rosina* di stazza lorda tonn. 43,59, inscritto al Compartimento marittimo di Taranto, dell'armatore Albano Vincenzo di Gabriele con sede a Taranto: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Vittorio Veneto* di stazza lorda tonnellate 36,88, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Lattanzi Emilio con sede a Giulianova: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Aurora* di stazza lorda tonn. 29,79, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Guidi Emidio con sede a S. Benedetto del Tronto: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Anna Maria* di stazza lorda tonnellate 19,37, inscritto al Compartimento marittimo di La Spezia, degli armatori Spazzafumo Eugenio e Massi Ernesto con sede a Lerici: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Audacemente* di stazza lorda tonnellate 56,26, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatore Bozzo Giuseppe con sede a Camogli: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Augustus* di stazza lorda tonn. 29,95, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatrice Carbone Angela in Bardi con sede a S. Margherita Ligure: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Squalo* di stazza lorda tonn. 61,15, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, degli armatori Fratelli Baldi Mario ed Italo con sede a Orbetello: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Santo Stefano* di stazza lorda tonnellate 53,26, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore Costanzo Oreste fu Raffaello con sede a Porto Santo Stefano: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Paolo* di stazza lorda tonn. 31,71, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatore Barberis Antonio con sede in S. Margherita Ligure: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Premuda* di stazza lorda tonn. 42,93, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Pelagalli Gaetano con sede a Giulianova: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Piave* di stazza lorda tonn. 39,96, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Marinangeli Benedetto con sede a S. Benedetto del Tronto: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Nuova Annunziata* di stazza lorda tonnellate 21,49, inscritto al Compartimento marittimo di Bengasi, dell'armatore Romano Francesco con sede a Bengasi: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Cristoforo Colombo* di stazza lorda tonn. 27,88, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, degli armatori Caputo Beniamino, Pesce Sante, del Re Giovanni e Santoro Vito con sede a Mola di Bari: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Nuovo S. Ciro C.* di stazza lorda tonnellate 18,46, inscritto al Compartimento marittimo di Torre del Greco, dell'armatore Imperato Domenico di Raffaele con sede a Fiumicino: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Ardita* di stazza lorda tonn. 51,54, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Marco Sciarra con sede a Brindisi: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Sant'Antonio* di stazza lorda tonnellate 20,54, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatore Rotondi Vitantonio con sede a Mola di Bari: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *San Calogero Eremita* di stazza lorda tonn. 22,19, inscritto al Compartimento marittimo di Porto Empedocle, degli armatori Linea Calogero di Alfonso, Tringali Rosa di Gaetano con sede a Porto Empedocle: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *San Marco* di stazza lorda tonn. 33,52, inscritto al Compartimento marittimo di Chioggia, dell'armatore Bullo Felice con sede a Chioggia: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Santa Lucia II* di stazza lorda tonnellate 46,78, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Pelagalli Gaetano con sede a Giulianova: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *San Carlo* di stazza lorda tonn. 22,57, inscritto al Compartimento marittimo di Porto Empedocle, dell'armatore Volpe Cristoforo fu Carlo con sede a Porto Empedocle: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *San Michele* di stazza lorda tonnellate 23,46, inscritto al Compartimento marittimo di Taranto, dell'armatore Leggieri Francesco di Domenico con sede a Taranto: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Sant'Antonio di Padova* di stazza lorda tonn. 37,53, inscritto al Compartimento marittimo di Gaeta, dell'armatore Cesarale Giovanni con sede a Gaeta: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Delfino* di stazza lorda tonn. 31, inscritto al Compartimento marittimo di Brindisi, della Società armatrice Magno-Fedele & Comp. con sede a Gallipoli: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *San Giorgio* di stazza lorda tonn. 90, inscritto al Compartimento marittimo di Massaua, dell'armatore Luigi Sodini con sede a Massaua: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Simao 1°* di stazza lorda tonn. 22,72, inscritto al Compartimento marittimo di Massaua, dell'armatrice Agenzia marittima S.I.M.A.O. con sede a Massaua: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *San Pietro* di stazza lorda tonn. 58,26, inscritto al Compartimento marittimo di Bengasi, dell'armatore Igino Palla con sede a Bengasi: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Costante Neri* di stazza lorda tonnellate 100,22, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore Tito Neri con sede a Livorno: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Quattro Novembre* di stazza lorda tonnellate 61, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore Lunardini e Bonatti con sede a Livorno: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Antonio Chiesa* di stazza lorda tonnellate 92,84, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatrice Ditta Antonio Chiesa di Raffaello con sede a Livorno: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Nino Chiesa* di stazza lorda tonn. 90,91, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore Chiesa Nicola di Raffaello con sede a Livorno: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Hercules* di stazza lorda tonn. 631,52, inscritto al Compartimento marittimo di Trieste, della Società armatrice « D. Tripcovich » Anonima di Navigazione Rimorchi e Salvat. con sede a Trieste: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motogoletta *Cervo* di stazza lorda tonn. 32,94, inscritta al Corpartimento marittimo di Rodi, dell'armatore Lambro Emanuele fu Costantino con sede a Scarpanto: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motogoletta *Vassilichi* di stazza lorda tonn. 65,99, inscritta al Compartimento marittimo di Rodi, dell'armatore Cucculli Nicola fu Marco con sede a Rodi: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Piropeschereccio *Folaga* di stazza lorda tonn. 88,14, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore Montano Mario fu Tommaso con sede a Livorno: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Piropeschereccio *Carmencita* di stazza lorda tonnellate 221,49, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Amodeo Giuseppe con sede a Trapani: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Il nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1940-XVIII
Registro n. 10 *Marina, foglio n.* 4. — VENTURI

(2818)

REGIO DECRETO 29 giugno 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Chiarella » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 29 maggio 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Chiarella » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Monaco Angelina fu Salvatore, al foglio di mappa 14, part. 10, 12, 14, 15, 18, 25 per la superficie complessiva di Ha 29.55.07 e con l'imponibile di L. 4889,50.

Detto fondo confina con il canale dell'Agnena Nuova, con la proprietà di Fratta Francesco fu Antonio e con il limite territoriale fra i comuni di Grazzanise e Capua.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 13 giugno 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni, e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per le Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Chiarella » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 70.000 da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1940-XVIII
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 312. — D'ELIA

(2878)

REGIO DECRETO 29 giugno 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Cannucciara » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 17 maggio 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso descritto si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Masseria Cannucciara » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Abbate Carlo di Giovanni e Vendemmia Angela-Rosa fu Giov. Battista, foglio di mappa 6, part. 26, per la superficie di Ha 1.18.75 e con la rendita imponibile di L. 118,75.

Detto fondo confina: con la proprietà Morelli Domenico e Maria fu Bernardino, con la proprietà Abbate Giovanni fu Francesco, con la proprietà Raimondo Maddalena fu Salvatore.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 13 giugno 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni, e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per le Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria Cannucciara » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 2000 (duemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1940-XVIII
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 305. — D'ELIA

(2877)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1940-XVIII.

Determinazione dei prezzi minimi garentiti per lo zolfo di produzione nazionale per l'esercizio 1940-41.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 2 aprile 1940, n. 287;

Vista la proposta dell'Ente Zolfi Italiani;

Decreta:

I prezzi minimi garentiti, al netto dei contributi per le assicurazioni sociali, per gli zolfi che sono messi a disposizione dell'Ente Zolfi Italiani, dai produttori, nell'esercizio 1940-41, sono fissati come segue:

Gialla superiore . . .	L. 430 per tonnellata
Gialla inferiore . . .	» 420 » »
Buona	» 408 » »
Corrente	» 398 » »

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(2915)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1940-XVIII.

Attivazione del nuovo catasto per i Comuni del Distretto delle imposte dirette di Atri (Teramo).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 51 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 settembre 1931, n. 1572;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto approvato con Regio decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto in tutti i Comuni del Distretto delle imposte dirette di Atri, in provincia di Teramo;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto, formato a norma del testo unico delle apposite leggi approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio il giorno 31 agosto 1940-XVIII per tutti i Comuni che, alla data del presente decreto, costituiscono la Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Atri, in provincia di Teramo, e da tale data cesserà per i medesimi la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2884)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima, in liquidazione, Dunlop, in Roma e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Dunlop con sede in Roma si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Dunlop con sede a Roma è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il senatore dott. Agostino Guerresi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(2855)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Rappresentanza italiana della Compagnia francese di assicurazioni vita « Le Phenix » in Roma e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Rappresentanza italiana della Compagnia francese di assicurazioni vita « Le Phenix » si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Rappresentanza italiana della Compagnia francese di assicurazioni vita « Le Phenix » con sede a Roma è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il senatore dott. Riccardo Motta.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(2867)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Miniere Cave di Predil in Roma e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Miniere Cave di Predil, ha capitale prevalentemente inglese e che pertanto si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Miniere Cave di Predil, con sede in Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominata sequestrataria l'Azienda Minerali Metallici Italiani.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(2869)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Rappresentanza italiana della Compagnia francese di assicurazione « Du Phenix » in Roma e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Rappresentanza italiana della Compagnia francese di assicurazione contro gli incendi « Du Phenix », con sede in Roma, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Rappresentanza italiana della Compagnia francese di assicurazione « Du Phenix », con sede in Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il senatore Riccardo Motta.
È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(2870)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Marruccelli & C. di Firenze e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Marruccelli & C., con sede in Firenze, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Marruccelli & C., con sede a Firenze, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il senatore dott. Giovanni Oriolo.
È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(2832)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società marmifera Henraux in Apuania e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società marmifera Henraux, con sede in Apuania, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società marmifera Henraux, con sede in Apuania, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario la Società Montecatini, con sede in Milano, che assolverà l'incarico suddetto a mezzo del cav. uff. Dante Cardelli.
È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(2868)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1940-XVIII.
Riconoscimento della notevole importanza industriale del comune di Conegliano in provincia di Treviso.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la richiesta del podestà di Conegliano, inoltrata a mezzo del prefetto di Treviso, intesa ad ottenere che quel Comune, di popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, sia riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo;
Ritenuto che l'istruttoria disposta ha dimostrato la fondatezza della detta richiesta, confermando sia la notevole attrezzatura industriale del Comune, sia all'entità del flusso immigratorio che vi si verifica e che non vi può trovare adeguato collocamento;

Su conforme avviso espresso dal Ministero delle corporazioni - Direzione generale dell'industria;
Veduto l'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092;

Decreta:

Il comune di Conegliano, in provincia di Treviso, è riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, numero 1092.

Il prefetto della Provincia e il podestà del Comune sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, addì 20 luglio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2879)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società Fabbrica Italiana Tubi con sede in Milano e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Fabbrica Italiana Tubi, con sede in Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Fabbrica Italiana Tubi, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il gr. ufficiale Ferdinando Innocenti.
È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(2880)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della ditta Luigi Scarazzini con sede in Apuania e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta Luigi Scarazzini, con sede in Apuania, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Luigi Scarazzini, con sede in Apuania, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il comm. avvocato Carlo Cecchieri.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(2883)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della ditta Denham Carlo Tommaso con sede in Apuania e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta Denham Carlo Tommaso fu Carlo, con sede in Apuania, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Denham Carlo Tommaso fu Carlo, con sede in Apuania, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Renzo Trabucchi.
È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(2881)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Benzina Petroleum con sede in Trieste e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Benzina Petroleum, con sede in Trieste, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Benzina Petroleum, con sede in Trieste, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Edgardo Bazzini.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(2882)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1940-XVIII.
Costituzione del Comitato di direzione delle Lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regolamento generale delle Lotterie nazionali E. 42, Tripoli e Merano, approvato con R. decreto 24 dicembre 1938-XVII, n. 2054, modificato in parte con R. decreto 22 aprile 1940-XVIII, n. 507;

Visto il R. decreto 29 gennaio 1940-XVIII, n. 220, col quale si dà facoltà al Ministro per le finanze di designare a far parte del Comitato generale di direzione delle Lotterie nazionali E. 42, Tripoli e Merano un funzionario del Ministero delle finanze, anche a riposo, che sia, o sia stato di grado non inferiore al 5° e che abbia acquistato notevole esperienza nel servizio delle Lotterie nazionali;

Viste le designazioni delle Amministrazioni ed Enti indicati nell'art. 1 del detto regolamento generale, del loro rappresentante in seno al Comitato generale preposto alla direzione delle Lotterie E. 42, Tripoli e Merano;

Decreta:

Il Comitato di direzione delle Lotterie nazionali è così composto:

1) Ecc. Thaon di Revel dei Marchesi dott. Paolo, Senatore del Regno, Ministro per le finanze, presidente;

2) Visconti Giuseppe, console generale della M.V.S.N., in rappresentanza del P.N.F., vice presidente;

3) Grand'uff. de Martino dott. Rodolfo, ispettore generale per il lotto e le lotterie, membro;

4) Ecc. Luciano Celso, capo di Gabinetto dell'Ecc. il Ministro per la cultura popolare, in rappresentanza del Ministero stesso, membro;

5) Comm. rag. Dadone Ermanno, ispettore superiore delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, in rappresentanza della Ragioneria generale dello Stato, membro;

6) Prof. Castellino Nicolò, presidente della Federazione fascista editori giornali e agenzia di stampa, in rappresentanza della stessa, membro;

7) Ecc. Bruni dott. Giuseppe, Vice Governatore generale della Libia, in rappresentanza del Ministero dell'Africa Italiana, membro;

8) Ecc. Bonomi Oreste, in rappresentanza dell'Ente autonomo Esposizione Universale, membro;

9) Comm. Cortis dott. Emanuele, direttore capo divisione, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro;

10) Grand'uff. prof. Scalise Giuseppe, Consigliere di Stato, in rappresentanza del Consiglio di Stato, membro;

11) Cav. di gr. cr. dott. Mancini Bruto, Senatore del Regno, consigliere della Corte dei conti, in rappresentanza della Corte dei conti, membro;

12) in rappresentanza della Direzione generale per il coordinamento tributario, gli affari generali ed il personale faranno parte a turno del Comitato di direzione delle Lotterie nazionali, il comm. Ferrara dott. Tommaso ed il commendatore dott. Tenti Bruno, ispettori generali, membri;

13) Cav. di gr. croce Rampini Michele, già funzionario del Ministero delle finanze, collocato a riposo col grado onorifico di direttore generale, membro.

Avrà le funzioni di segretario del Comitato il comm. Cesarano Luigi, direttore capo divisione dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie e, in di lui assenza, il cavaliere dott. Moschetto Leopoldo, consigliere dell'Ispettorato stesso.

Roma, addì 23 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2871)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1940-XVIII.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, mediante incorporazione della « Banca popolare cooperativa di Atina » nel « Banco di Napoli ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 303;

Vista l'istanza con la quale si chiede la dichiarazione di pubblico interesse della incorporazione della « Banca popolare cooperativa di Atina », con sede in Atina (Frosinone), nel Banco di Napoli;

Ritenuto che tale incorporazione risponde a necessità di pubblico interesse e che per la sollecita esecuzione di essa è opportuno ridurre i termini previsti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio;

Su conforme parere dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' dichiarata di pubblico interesse, ai sensi e per gli effetti della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 303, la fusione della « Banca popolare cooperativa in Atina », con sede in Atina (Frosinone), e del Banco di Napoli, mediante incorporazione della prima nel secondo.

Il termine, durante il quale è sospesa l'esecuzione della fusione e sono consentite le opposizioni ai sensi degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a giorni quindici, purchè, in aggiunta alle ordinarie forme di pubblicità, l'annunzio delle deliberazioni di fusione e dell'abbreviazione del termine, concesso col presente decreto, sia pubblicato nel giornale « Il Mattino » di Napoli.

Roma, addì 4 agosto 1940-XVIII

Il Ministro: GRANDI

(2918)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1940-XVIII.
Nomina del dott. Gaetano Giorgioni a vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Ravenna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;
Visto il proprio decreto 15 giugno 1940-XVIII, col quale veniva provveduto allo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Ravenna ed alla nomina di un commissario governativo nella persona dell'avv. Antonino D'Angelo;
Ritenuta l'opportunità di provvedere alla nomina di un vice commissario governativo, che possa coadiuvare il commissario nell'amministrazione straordinaria del Consorzio stesso;

Decreta:

Il dott. Gaetano Giorgioni è nominato vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Ravenna.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(2856)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1940-XVIII.
Autorizzazione alla Società Mutua Assicurazioni Enti Cooperativi Italiani, in Milano, all'esercizio dell'assicurazione e riassicurazione dei battelli da pesca.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Vista la domanda presentata dalla Società Mutua Assicurazioni Enti Cooperativi Italiani, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'asssicurazione e la riassicurazione dei battelli da pesca, senza e con motore, appartenenti alle Cooperative pescatori inquadrati nell'Ente nazionale fascista della cooperazione;
Visto lo statuto della Società predetta;
Sentito il Comitato consultivo della corporazione della previdenza e del credito;

Decreta:

La Società Mutua Assicurazioni Enti Cooperativi Italiani, con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione e la riassicurazione dei battelli da pesca, senza e con motore, appartenenti alle Cooperative pescatori, inquadrati nell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Roma, addì 29 luglio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(2885)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che l'eccellenza il Ministro per le corporazioni, in data 27 luglio, 1940-XVIII, ha trasmesso al Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione di generi di consumo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 10 luglio 1940-XVIII.

(2920)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 12 luglio 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor Ermanno Guani, console onorario di Romania a Palermo.

(2886)

In data 12 luglio 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor José Maria Noch y Blanco Recio, console di Spagna a Palermo.

(2887)

In data 12 luglio 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor Umberto Premuda, console onorario degli Stati Uniti del Messico a Trieste.

(2889)

In data 16 luglio 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur a Carlo Senese Santoponte, console generale onorario di Romania a Livorno.

(2888)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamenti di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18304 del 2 luglio 1940-XVIII il sig. Coen Gualtiero di Renato e di Giori Elvira, nato a Milano il 31 gennaio 1913 e residente a Milano, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome «Coen» con quello materno di «Giori» ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.
S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2921)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 21423 del 4 luglio 1940-XVIII i signori Segre Sergio, Silvia e Fabio di Armando e di Pizzoni Anita nati rispettivamente a Milano il 23 marzo 1912, Milano il 18 ottobre 1917, e Trieste il 23 dicembre 1922, residenti a Roma, sono stati autorizzati a sostituire il proprio cognome «Segre» con quello materno di «Pizzoni» ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.
S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2922)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per l'irrigazione colle acque del torrente « Pisciato » in provincia di Reggio Calabria.

Con decreto Reale 13 maggio 1940-XVIII, n. 3941-8169, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno successivo, al registro 12, foglio 69, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario per l'irrigazione colle acque del torrente « Pisciato » in agro di Condofuri e S. Lorenzo (Reggio Calabria).

(2804)

Scioglimento dell'ordinaria amministrazione del Consorzio irriguo di Castiglione a Casauria e nomina del commissario straordinario.

Con decreto Ministeriale 25 luglio 1940-XVIII, n. 1721, è stata sciolta l'amministrazione del Consorzio di irrigazione di Castiglione a Casauria e l'ing. Nicola Forti è nominato commissario straordinario del citato ente con i poteri dell'assemblea e degli altri organi consorziali.

(2805)

Approvazione dello statuto dei Consorzi di bonifica riuniti di Mestre

Con decreto Ministeriale 31 luglio 1940-XVIII, n. 4128, fu approvato lo statuto dei Consorzi di bonifica riuniti di Mestre proposto dal commissario straordinario con determinazione 12 maggio 1940-XVIII.

(2890)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Felitto (Salerno)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decrêto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Felitto (Salerno);

Dispone:

E' approvato lo statuto-regolamento, allegato al presente provvedimento, composto di n. 28 articoli, della Cassa comunale di credito agrario di Felitto (Salerno).
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 luglio 1940-XVIII.

V. AZZOLINI

(2843)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI TRIESTE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Visto il decreto prefettizio 31 dicembre 1938, n. 3212/28421, con il quale è stato aperto il pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1938-XVII, nella provincia di Trieste;
Visto il successivo decreto prefettizio 6 giugno 1939-XVII, numero 3212/14898, con il quale i posti messi a concorso venivano limitati a quelli risultanti vacanti nei seguenti comuni: Cossana, Grado, Ronchi dei Legionari, S. Canzian d'Isonzo, S. Pier d'Isonzo e Senosecchia;
Vista la relazione della Commissione giudicatrice, nominata con decreto del Ministero dell'interno 25 gennaio 1940-XVIII, con sede presso la Regia prefettura di Udine;
Ritenuto che occorre procedere all'approvazione della graduatoria delle ostetriche partecipanti al concorso fatta dalla succitata Commissione;
Visto l'art. 55 del R decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle ostetriche partecipanti al concorso ai posti di ostetrica condotta, vacanti al 30 novembre 1938 nella provincia di Trieste:

1. Zanello Luisita fu Angelo . . . . punti 56,531
2. Medvescek Zora di Antonio . . . . » 55,468
3. Toffolo Rita di Domenico ved. Biez . . » 53,500
4. Vianello Italia di Romeo . . . . » 50,951
5. Giacuzzo Anna di Valentino in Culot . . » 50,875
6. Sgobba Iolanda Ines di Vincenzo . . . » 49,531
7. Dovgan Giuseppina fu Francesco . . . » 49,093
8. Bratcovich Pierina di Matteo in Sinosic . » 48,937
9. Soranzio Adele fu Giuseppe in Deiuri . . » 48,687
10. Fregelj Maria fu Matteo in Furlani . . » 48,656
11. Zele Anna Maria di Francesco . . . » 47,031
12. Dalla Rosa Elza di Ferdinando . . . » 47 —
13. Perrone Anna fu Salvatore in Metti . . » 46,875
14. Locatelli Giuseppina di Abele in Andreoli . » 45,719
15. David Maria di Agostino . . . . . . » 44.718

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e dei comuni di Cossana, Grado, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo e Senosecchia.

Trieste, addì 9 luglio 1940-XVIII

Il Prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Visto il proprio decreto in data odierna di pari numero, con il quale è stata approvata la graduatoria delle ostetriche partecipanti al concorso ai posti di ostetrica condotta, vacanti al 30 novembre 1938 nella provincia di Trieste, bandito con decreto prefettizio 31 dicembre 1938, n. 3212/28421, modificato con successivo decreto 6 giugno 1939-XVII, n. 3212/14898;
Ritenuto che occorre procedere, per ciascun posto messo a concorso, alla dichiarazione delle ostetriche vincitrici secondo l'ordine della graduatoria per la sede che ciascuna ha indicata nell'ordine di preferenza;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta per la sede a fianco di ciascuna di esse indicata, le seguenti ostetriche:

1. Zanello Luisita fu Angelo - Grado.
2. Medvescek Zora di Antonio - Ronchi dei Legionari.
3. Toffolo Rita di Domenico ved. Biez - S. Canzian d'Isonzo.
4. Sgobba Jolanda Ines di Vincenzo - S. Pier d'Isonzo.
5. Dovgan Giuseppina fu Francesco - Cossana.
6. Bratcovich Pierina di Matteo in Sinosich - Senosecchia.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e dei comuni di Cossana, Grado, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo e Senosecchia.

Trieste, addì 9 luglio 1940-XVIII

Il Prefetto

(2729)

REGIA PREFETTURA DI RAGUSA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Veduto il proprio decreto del 23 dicembre 1938 col quale venne bandito il concorso per titoli ed esami per coprire il posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Modica alla data del 30 novembre 1938;
Veduti i successivi decreti con cui vennero prorogati i termini per partecipare a detto concorso;
Veduta la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice e riscontrata regolare la procedura del concorso;
Veduto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1938, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso di cui sopra:
Danubio Giovannina di Giovanni, con punti 42,25/100.

Il podestà del comune di Modica è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Ragusa e pubblicato per otto giorni consecutivi agli albi della Prefettura e del comune di Modica.

Ragusa, addì 1° luglio 1940-XVIII

Il prefetto: SESTINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Veduto il proprio decreto di pari numero e data col quale si approva la graduatoria delle candidate al concorso al posto vacante di ostetrica condotta nel Comune di Modica bandito con decreto prefettizio del 23 dicembre 1938;
Veduto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta nel comune di Modica l'unica graduata sig.na Danubio Giovannina di Giovanni.

Il podestà del comune di Modica è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi agli albi della Prefettura e del comune di Modica

Ragusa, addì 1° luglio 1940-XVIII

Il prefetto: SESTINI

(2574)

REGIA PREFETTURA DI POTENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visti gli atti ed il verbale della Commissione giudicatrice del concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1938;
Vista la graduatoria formulata dalla predetta Commissione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie e il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle concorrenti partecipanti al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1938, come segue:

1) Bonfiglioli Maria . . . . con voti complessivi 54,77
2) Sabella Rosa . . . . . . » 52,25
3) De Rosa Tullia . . . . . » 51,37
4) Martinelli Elda . . . . . » 51,12
5) Augusto Antonia . . . . . » 50,93
6) Sanza Elena . . . . . . » 50,68
7) Casadei Faustina . . . . » 49,81
8) Loglisci Antonietta . . . . » 49,12
9) Allegretti Elvira . . . . . » 48,06
10) Felloni Giuseppina . . . . » 47,75
11) Pellati Luisa . . . . . . » 45,18

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Potenza, addì 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: FROGGIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale si provvede ad approvare la graduatoria delle concorrenti partecipanti al concorso per posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1938;
Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione delle candidate vincitrici delle condotte messe a concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie e il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna di esse segnate:

1) Bonfiglioli Maria, condotta ostetrica di Picerno;
2) Sabella Rosa, condotta ostetrica di Lagonegro;
3) De Rosa Tullia, condotta ostetrica di Castelsaraceno;
4) Martinelli Elda, condotta ostetrica di Rotonda;
5) Augusto Antonia, condotta ostetrica di Montemurro;
6) Sanza Elena, condotta ostetrica di Castronuovo S. A.;
7) Casadei Faustina, condotta ostetrica di Baragiano;
8) Loglisci Antonietta, condotta ostetrica di Noepoli;
9) Allegretti Elvira, condotta ostetr. di Ripacandida (fraz. gin.);
10) Felloni Giuseppina, nessuna assegnazione essendo state indicate dalla candidata solo condotte già assegnate alle altre concorrenti;
11) Pellati Luisa, condotta ostetrica di Rapone.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Potenza, addì 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: FROGGIO

(2813)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.